

COMUNE
DI

SUNO

*Regolamento comunale
per la convocazione, le adunanze ed il
funzionamento del consiglio comunale*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 3/10/2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO**
- ART. 3 DURATA IN CARICA**
- ART. 4 LUOGO DELLE ADUNANZE CONSIGLIARI**

CAPO II

IL PRESIDENTE

- ART. 5 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE**
- ART. 6 SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE**
- ART. 7 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE**

CAPO III

GRUPPI CONSIGLIARI

- ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI**
- ART. 9 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**
- ART.10 SALA DEI GRUPPI CONSILIARI**

CAPO IV

CONSIGLIERI SCRUTATORI

**ART.11 NOMINA DEGLI SCRUTATORI E LORO
ATTRIBUZIONI**

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART.12 RISERVA DI LEGGE

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.13 ENTRATA IN CARICA

ART.14 DIMISSIONI

ART.15 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

ART.16 SOSPENSIONE DALLA CARICA-SOSTITUZIONE

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART.17 DIRITTO D'INIZIATIVA

- ART.18 ATTIVITA' ISPETTIVA - INTERROGAZIONI-
INTERPELLANZE E MOZIONI
- ART.19 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
- ART.20 DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI
ATTI AMMINISTRATIVI
- ART.21 DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E
DOCUMENTI
- ART.22 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE
DELIBERAZIONI DI GIUNTA

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- ART.23 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO
ELETTIVO
- ART.24 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO
- ART.25 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE
- ART.26 OBBLIGO DI ASTENSIONE
- ART.27 RESPONSABILITA' PERSONALE-ESONERO

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- ART.28 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI
COMUNALI-DIVIETI
- ART.29 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE
- ART.30 DELEGHE DEL SINDACO

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

- ART.31 COMPETENZA**
- ART.32 AVVISO DI CONVOCAZIONE**
- ART.33 ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE**
- ART.34 ISCRIZIONE DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**
- ART.35 CONSEGNA E MODALITA' AVVISO DI CONVOCAZIONE**
- ART.36 TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE**
- ART.37 ORDINE DEL GIORNO-PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE**

CAPO II

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- ART.38 ADUNANZE PUBBLICHE**
- ART.39 ADUNANZE SEGRETE**
- ART.40 ADUNANZE APERTE**
- ART.41 REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO**

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.42 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

ART.43 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

**ART.44 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI
IN AULA**

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

ART.45 DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

**ART.46 APERTURA DELL'ADUNANZA O SCIoglimento
PER LA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE**

**ART.47 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE
DELIBERAZIONI**

ART.48 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

**ART.49 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA
PRECEDENTE**

ART.50 COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

ART.51 ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

ART.52 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

ART.53 DISCUSSIONE SUGLI ARGOMENTI

ART.54 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

ART.55 MOZIONE D'ORDINE

ART.56 RUOLO DEI CONSIGLIERI NEL DIBATTITO

ART.57 IMPROPONIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'

ART.58 FATTO PERSONALE

ART.59 PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

**ART.60 MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL
GIORNO**

ART.61 CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSIGLIARE

CAPO V

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

- ART.62 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO
ALL'ADUNANZA
ART.63 IL VERBALE DELL'ADUNANZA RELAZIONE E
FIRMA
ART.64 VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE -
APPROVAZIONE

CAPO VI

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

- ART.65 LA COMPETENZA ESCLUSIVA
ART.66 CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

CAPO VII

LE DELIBERAZIONI

- ART.67 FORMA E CONTENUTI
ART.68 APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

CAPO VIII

LE VOTAZIONI

- ART.69 SISTEMA DI VOTO
ART.70 ORDINE DELLE VOTAZIONI
ART.71 DICHIARAZIONE DI VOTO

- ART.72 COMPUTO DELLA MAGGIORANZA E
PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA
VOTAZIONE
- ART.73 INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE
- ART.74 ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA
VOTAZIONE
- ART.75 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

CAPO IX

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE E MOZIONI

- ART.76 INTERROGAZIONI
- ART.77 INTERPELLANZE
- ART.78 MOZIONI
- ART.79 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE
- ART.80 SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE
MOZIONI

TITOLO IV

- ART.81 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
- ART.82 COMPITI
- ART.83 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
- ART.84 SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI
- ART.85 COMMISSIONI SPECIALI TEMPORANEE

TITOLO V

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART.86 CAUSE DI SCIoglimento ED EFFETTI

TITOLO VI

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART.87 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART.88 REFERENDUM CONSULTIVO

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.89 RICHIAMI A LEGGI E DISPOSIZIONI VARIE

ART.90 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART.91 DIFFUSIONE

ART.92 REVISIONE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Suno, nel rispetto delle norme previste dal T.U. Autonomie Locali 18 agosto 2000 n. 267, e dei principi stabiliti dallo Statuto al fine di:

- a) assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari;
 - b) garantire a ciascun consigliere la possibilità di esercitare al meglio i compiti attribuitigli dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Suno;
 - c) offrire ai cittadini un riferimento certo e trasparente.
2. In tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, non previsti e disciplinati dal presente regolamento, dalle norme legislative o dallo Statuto provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco.
3. Una copia del presente regolamento deve sempre trovarsi nella sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

ART.2 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Sindaco.
- 2. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.
- 3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei capi gruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.3 DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART.4 LUOGO DELLE ADUNANZE CONSIGLIARI

1. Le adunanze del Consiglio si svolgono di regola presso la sede comunale, in apposita sala.
La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al Segretario Comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.
2. Su proposta del Presidente la Conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Nei giorni di seduta saranno esposte nel Palazzo che ospita l'adunanza

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART.5 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco o da altra persona nominata.

ART.6 SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il Vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio.

2. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

ART.7 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta ed il Revisore dei conti.

CAPO III

GRUPPI CONSIGLIARI

ART.8 ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. E' comunque fatto salvo il diritto di ciascun consigliere di decidere di costituire od appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere, non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per lista.
4. Il consigliere che intenda costituire o appartenere ad un gruppo diverso da quello cui apparteneva precedentemente deve darne comunicazione scritta al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un gruppo autonomo. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.
6. Gli avvisi per la convocazione dei singoli gruppi, a richiesta del capogruppo interessato possono essere spediti a cura dell'ufficio comunale di segreteria.
7. Può essere considerato gruppo consiliare anche il singolo consigliere.
8. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

ART.9 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I capigruppo sono convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi, ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.
2. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale.
3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da 2 capigruppo ai sensi dello statuto.

ART.10 SALA DEI GRUPPI CONSILIARI

- 1 Per le esplicazioni delle loro funzioni consiliari possono essere messi a disposizione dei gruppi uno o più locali di proprietà del Comune, a seconda delle possibilità stabilendo, eventualmente, anche i turni per consentire ai singoli gruppi di ricevere il pubblico.

CAPO IV

CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART.11 NOMINA DEGLI SCRUTATORI E LORO ATTRIBUZIONI

1. Dopo l'apertura della seduta, il Presidente designa tre Consiglieri, uno dei quali della minoranza, ove la stessa sia presente, alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.
2. Gli scrutatori (unitamente al Presidente e al segretario dell'Assemblea), hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia a scrutinio segreto, esaminando le relative schede e pronunciandosi sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorgano contestazioni; indi procedono al conteggio dei voti.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART.12 RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.13 ENTRATA IN CARICA

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

4. Ai Consiglieri comunali all'atto dell'insediamento sarà distribuito a cura del Sindaco copia della Costituzione, dello Statuto, del T.U. 18 agosto 2000 n.267.

ART.14 DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio comunale procede entro e non oltre 10 giorni alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART.15 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui all'art.59 del T.U. 18 agosto 2000 n.267.
5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo statuto. Verificandosi

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

le condizioni dallo stesso previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo statuto. Prima di dichiarare la decadenza, il consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART.16 SOSPENSIONE DALLA CARICA-SOSTITUZIONE

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art.59 T.U. 18 agosto 2000 n.267, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al T.U. 18 agosto 2000 n.267.

2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.

3. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

5. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito nel Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART.17 DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa alla commissione permanente competente per materia, se costituita, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente,

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART.18 ATTIVITA' ISPETTIVA - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per scritto. Se il consigliere interessato lo richiese, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
5. L'interrogazione può essere effettuata verbalmente anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.
6. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
7. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART.19 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 gg, quando lo richieda almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti purché essi riguardino atti fondamentali previsti dall'art. 42 comma secondo T.U. n°267/2000.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli art.17 e 18 del presente regolamento.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.

ART.20 DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.43, comma secondo, del T.U. 18 agosto 2000 n.267 ed all'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART.21 DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dei responsabili di servizio, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.
6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

ART.22 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale sono comunicate ai capi gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. I consiglieri comunali possono prenderne visione e chiederne copia alla segreteria comunale negli orari di apertura al pubblico.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.23 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
5. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART.24 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di espressione e di voto.

ART.25 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

ART.26 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Nell'ipotesi in cui un argomento messo all'Ordine del giorno del Consiglio investa un interesse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado dello stesso consigliere, egli deve astenersi allontanandosi dall'aula non potendo partecipare né alla discussione né alla votazione.
2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART.27 RESPONSABILITA' PERSONALE-ESONERO

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente all'adunanza.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART.28 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI-DIVIETI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Si osservano disposizioni stabilite dalla legge per assicurare condizioni di pari opportunità.

ART.29 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capi gruppo.

ART.30 DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può conferire deleghe per le funzioni previste dall'art.14 T.U. 18 agosto 2000 n.267, ad un consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
2. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle

funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

ART.31 COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal Vice Sindaco.
2. In conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART.32 AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, con la precisazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
 - b) l'indicazione dell'urgenza, quando trattasi di convocazione d'urgenza;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare, indicando prima quelli da trattare in seduta pubblica e dopo, con espressa menzione, quelli da trattare in seduta segreta;
 - d) la data dell'avviso;
 - e) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci, in caso di sua assenza o di suo impedimento;
 - f) bollo del Comune.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

3. Qualora il Sindaco abbia fissato più sedute consecutive per la trattazione completa degli oggetti iscritti all'Ordine del giorno, nell'avviso stesso saranno precisati anche i giorni e le ore di ciascuna seduta successiva alla prima.
4. Ove siano introdotte nuove proposte, non comprese, cioè, nell'Ordine del giorno di prima convocazione, se ne deve dare regolare avviso a tutti i consiglieri, almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione del Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
6. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un 1/5 dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
8. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART.33 ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE

- 1 L'ordine del giorno viene stilato dal Sindaco e consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio in modo che i consiglieri, senza dubbi e incertezze, possano facilmente capire preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Ad Ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui all'articolo precedente
3. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART.34 ISCRIZIONE DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Ciascun consigliere può avanzare per iscritto proposte di argomenti da inserire all'Ordine del giorno.
2. Il consigliere proponente può, in caso di non avvenuta iscrizione all'Ordine del giorno di un argomento da lui proposto, chiedere, nella prima seduta consigliare, che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'Ordine del giorno per la successiva adunanza.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

3. Il Sindaco è tenuto ad iscrivere all'Ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio le proposte che portino le firme di 1/5 dei consiglieri in carica, purché relativa ad argomenti ricadenti nelle attribuzioni del Consiglio e non contrarie alle disposizioni delle leggi e motivato in consiglio dal parere del segretario comunale

ART.35 CONSEGNA E MODALITA' AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, a mezzo di un messo comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Le spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART.36 TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. l'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per la prima adunanza.

2. Nei casi di convocazione d'urgenza è sufficiente che l'avviso col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

3. Nei casi di convocazione straordinaria la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi liberi prima di quello stabilito per la riunione.
4. Anche la seconda convocazione, che è quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei termini e modi indicati per la prima convocazione.
5. Quando, però, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all'Ordine del giorno, nel qual caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i Consiglieri.

ART.37 ORDINE DEL GIORNO-PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al revisore dei conti ed agli organi d'informazione.
4. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio.

CAPO II

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART.38 ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

ART.39 ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

ART.40 ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, della Comunità Montana, e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

ART.41 REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettronici ed audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze in misura

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

totale o parziale a mezzo di videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione iscritti al Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma audio e video, delle medesime adunanze, avente finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente del consiglio nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti all'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART.42 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. I consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.
4. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola, fino alla conclusione dell'argomento della discussione.
6. Qualora il Consigliere persista ulteriormente nei comportamenti riprovevoli testé indicati, il Presidente ne dispone l'allontanamento dall'aula, avvalendosi, se necessario, dell'impiego della Forza Pubblica.

ART.43 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula, intendendosi per aula lo spazio delimitato da apposite transenne all'interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Nel caso in cui taluno del pubblico turbi con violenza l'ordine della seduta, ovvero rechi oltraggio al Consiglio od ai suoi membri, il presidente può far procedere all'immediato arresto del colpevole relazionando l'autorità competente (art. 336/338/340/341/342 c.p.), previa menzione del fatto nel verbale dell'adunanza.

ART.44 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

ART.45 DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'Ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale 3 giorni liberi prima del giorno in cui viene convocato il Consiglio, per potere essere esaminati dai consiglieri durante l'orario d'ufficio.
2. Qualora il Consiglio sia stato convocato d'urgenza, il deposito nella Segreteria comunale degli atti suddetti avrà luogo 24 ore prima dell'adunanza.
3. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario comunale.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui all'art. 34, nel testo completo dei pareri di cui all'art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
5. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
6. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno 10 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
7. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capi gruppo, dandone avviso ai consiglieri.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.
9. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.
10. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

**ART.46 APERTURA DELL'ADUNANZA O SCIoglimento
PER LA MANCANZA DEL NUMERO LEGALE**

1. L'adunanza del Consiglio comunale, si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei consiglieri.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e, a cura del Segretario, viene steso verbale, con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, facendo, inoltre, menzione delle assenze previamente giustificate
4. Per la convocazione dei consiglieri per la seduta di seconda convocazione si osservano le disposizioni contenute nell'art. 36 del presente regolamento.
5. Qualora, durante l'adunanza venisse a mancare il numero legale, la seduta è sciolta.

**ART.47 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE
DELIBERAZIONI**

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 6 consiglieri.
2. La seduta di seconda convocazione è valida soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'Ordine del giorno della seduta precedente e per i

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.

3. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

4. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare, senza esservi obbligati, si computano nel numero dei presenti necessario alla legalità dell'adunanza medesima, ma non nel numero dei votanti.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, perché interessati, non sono da computare nel numero dei presenti.

6. Qualora, nella stessa seduta, il Consiglio si trovasse in numero legale solo per alcune deliberazioni, può adottare soltanto le deliberazioni sugli oggetti per i quali esiste il prescritto numero legale.

ART.48 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. Il numero legale dei consiglieri deve sussistere non solo all'inizio dell'adunanza, ma anche al momento della votazione, quando cioè la volontà del Consesso si manifesta.

2. La verifica del numero legale prescritto deve essere sempre accertata al momento di ogni votazione. In ogni altro momento della seduta il Presidente non è obbligato a verificare il numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno o più consiglieri.

ART.49 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il Consiglio può dare per letto il verbale quando sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri insieme agli atti della seduta.

3. Qualora sul verbale siano proposte rettifiche, queste sono ammesse ai voti, e, in ogni caso sono annotate sul verbale della seduta in corso.

4. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica.

ART.50 COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Prima della discussione sugli argomenti posti all'Ordine del giorno, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio comunale, senza che questi sia chiamato a deliberare su di esse.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

2. Sulle comunicazioni del Presidente ciascun Consigliere può fare brevi osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'Ordine del giorno della adunanza successiva come previsto dall'art. 18.

ART.51 ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

1. Il Consiglio tratta gli argomenti che figurano all'Ordine del giorno.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'Ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grande importanza.
4. Le celebrazioni e le comunicazioni devono essere contenute nel limite di 5 minuti. Sulle medesime ciascun consigliere può fare osservazioni o raccomandazioni, contenute nel limite di 5 minuti, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere nell'Ordine del giorno della adunanza successiva.

ART.52 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Gli argomenti posti all'Ordine del giorno vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.
2. Su proposta motivata del presidente o di un Consigliere, quando motivi di urgenza e di opportunità lo consiglino, l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal Consiglio in qualunque momento. In mancanza di opposizione la proposta si ritiene senz'altro accettata; In caso contrario viene sottoposta al voto del Consiglio.

ART.53 DISCUSSIONE SUGLI ARGOMENTI

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'Ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

3. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque.
4. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 10 minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART.54 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. Ciascun Consigliere ha il diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.
2. I Consiglieri parlano dal loro posto rivolgendosi sempre all'intero Consiglio; a nessuno è consentito di interrompere chi parla, ad eccezione del Presidente, solo nel caso di richiami al regolamento.

ART.55 MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale da parte di uno o più Consiglieri al Presidente avente per oggetto l'osservanza delle

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

norme, della procedura o il modo con il quale una determinata questione sia stata posta, illustrata o commentata.

2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Qualora il proponente non si ritenga soddisfatto il Consiglio deve esprimersi per alzata di mano.

ART.56 RUOLO DEI CONSIGLIERI NEL DIBATTITO

1. Ogni Consigliere ha diritto, su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, di fare proposte per approvare, respingere, modificare o rinviare provvedimenti proposti dal relatore, ovvero di formulare controproposte.

2. Al termine della discussione generale le proposte vengono messe in votazione, a meno di un loro ritiro da parte del proponente. La proposta ritirata può essere fatta propria da un altro Consigliere.

ART.57 IMPROPONIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte estranee all'oggetto della discussione.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio nel corso della stessa seduta.

ART.58 FATTO PERSONALE

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. Per fatto personale può essere richiesta la parola in qualunque momento della discussione.

ART.59 PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. E' da considerare pregiudiziale la richiesta di rinvio della discussione di un argomento; essa può essere proposta da uno o più Consiglieri prima dell'inizio della discussione sull'argomento in questione.

2. E' da considerarsi sospensiva la richiesta di rinvio della deliberazione su un argomento; essa può essere proposta da uno o più Consiglieri prima dell'inizio della votazione sull'argomento in questione.

3. Sull'ammissibilità della pregiudiziale e della sospensiva decide il Presidente; qualora il proponente non concordasse con la decisione presa, si esprime il Consiglio Comunale con votazione per alzata di mano.

ART.60 MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. In caso di mancato esaurimento degli argomenti dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara sospesa la seduta e propone al consiglio la data, l'ora ed il luogo della continuazione, ad eccezione del caso in cui la convocazione del Consiglio comunale già prevedesse e recasse le indicazioni circa una sua continuazione.
2. Ai consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere notificato l'avviso di rinvio della seduta, con incluso l'elenco degli oggetti ancora da trattare.

ART.61 CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSIGLIARE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Il Presidente dichiara sciolta la seduta anche quando venisse a mancare il numero legale richiesto per le deliberazioni ancora iscritte all'ordine del giorno.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART.62 LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

ART.63 IL VERBALE DELL'ADUNANZA RELAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

ART.64 VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE - APPROVAZIONE

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

7 Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.

CAPO VI

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

ART.65 LA COMPETENZA ESCLUSIVA

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.42 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art.42 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, limitatamente alle variazioni di bilancio.

ART.66 CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Sindaco, dal vice Sindaco, dai Presidenti della commissione consiliare permanente preposta alle materie istituzionali e di quella specifica oggetto del conflitto, se costituite, e dal Segretario comunale. La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme del T.U. 18 agosto 2000 n.267, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene dal Sindaco comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO VII

LE DELIBERAZIONI

ART.67 FORMA E CONTENUTI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal responsabile del servizio proponente, il quale assicura al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositano nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale esprime parere circa la legittimità dell'atto emendato che viene letto al Consiglio prima della votazione.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART.68 APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO VIII

LE VOTAZIONI

ART.69 SISTEMA DI VOTO

1. L'espressione di voto è, di norma, palese per alzata di mano.

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

2. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. La votazione a scrutinio segreto è fatta su schede secondo le norme legislative vigenti.

ART.70 ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) La pregiudiziale di cui all'art. 59 del presente regolamento;
 - b) La sospensiva di cui all'art. 59 del presente regolamento;
 - c) L'ordine del giorno puro e semplice, la cui approvazione esclude la possibilità di approvare proposte parzialmente o totalmente diverse da quella messa in discussione;
 - d) Gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, partendo da quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento;
 - e) Gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) Gli emendamenti ed un emendamento sono votati prima dello stesso: Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
 - g) Le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si proponga di varie parti od articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - h) Provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza che occorrano altre formalità oltre quelle di legge

ART.71 DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Prima della votazione, sia palese che segreta, un consigliere per ogni gruppo può motivare il proprio voto, chiedere la registrazione a verbale del voto proprio o di quello di altri membri del Consiglio, dei motivi che lo hanno determinato, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i 5 minuti per ciascun operatore.

ART.72 COMPUTO DELLA MAGGIORANZA E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito dal Presidente con l'assistenza di 3 scrutatori nel caso di votazione per scrutinio segreto, s'intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.

3. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

4. Se si procede con votazione palese, non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarino formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle per qualsiasi motivo.

6. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

ART.73 INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ART.74 ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

disporre l'immediata rinnovazione, ammettendovi i consiglieri o assessori presenti.

2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

3. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

ART.75 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO IX

INTERROGAZIONI-INTERPELLANZE E MOZIONI

ART.76 INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale, per conoscere se un fatto sia vero, se qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se da parte del Sindaco o della Giunta si intenda comunicare al consiglio determinati atti o documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare o trattare un argomento, se s'intende prendere e se si stiano per prendere provvedimenti su determinate questioni.

2. L'interrogazione, deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere scritta e può essere presentata anche nel corso della seduta in conseguenza della discussione. Ad essa va data risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

ART.77 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco o alla Giunta comunale per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, o

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente od indirettamente il Comune

2. Le interpellanze di competenza del Consiglio (art. 10 Statuto) devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione

3. E' consentita anche la presentazione di interpellanze in via orale, al principio di seduta del Consiglio comunale o nel corso della seduta medesima come conseguenza della discussione. In questi casi, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

4. L'interpellante ha diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del sindaco

5. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere, e la mozione stessa sarà inserita nell'ordine del giorno della seduta successiva, salvo discussione e voto nella seduta in corso su proposta dei capigruppo .

6. L'interpellante ha diritto di richiedere la risposta scritta che deve essergli data, salvo casi eccezionali, entro 30 gg. con riserva, se richiesto, di successiva comunicazione al Consiglio nella sua prossima adunanza, per l'eventuale discussione.

ART.78 MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di integrazione o di interpellanza, diretto ad evitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono proposte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3. La mozione può essere presentata anche verbalmente nel corso della seduta.

4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e con il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti, può aver luogo la votazione.

ART.79 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti.
2. Le dichiarazioni del Presidente o dell'assessore o del consigliere all'uopo incaricato non possono superare i 10 minuti e potranno dare luogo a replica dell'interpellante per non più di 5 minuti.
3. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto della sua interpellanza, deve convertirla in mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere. Vedi punto 5 art. 77
4. Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo da uno degli altri firmatari.
5. Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.
6. Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
7. Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze redatte in termini sconvenienti.

ART.80 SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. Per la discussione sulle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo del presente regolamento.
2. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.
3. Hanno diritto di intervenire nella discussione tutti i consiglieri che lo richiedono.
4. Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano presentate anche interpellanze,

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse, gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti le mozioni.

TITOLO IV

ART.81 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di Commissioni consiliari permanenti.
2. Le commissioni permanenti sono costituite dai consiglieri comunali che rappresentano tutti i gruppi consiliari con criterio proporzionale alla loro consistenza e sono nominate dal Consiglio con votazione palese a maggioranza assoluta.
3. Con la deliberazione istitutiva, il Consiglio provvede altresì a determinarne la composizione numerica e a nominarne i componenti, tra cui il Presidente e il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di impedimento.
4. Di norma, la Presidenza viene assegnata ad uno dei componenti eletti all'interno della commissione, espressione della maggioranza consiliare, e la Vicepresidenza viene assegnata ad uno dei componenti della minoranza consiliare.
5. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, salvo il caso di modifica dei componenti dei gruppi consiliari; in questo caso la composizione dei partecipanti alle commissioni viene riequilibrata in modo da mantenere la proporzionalità tra i gruppi di maggioranza e minoranza.
6. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
7. Ogni componente del Consiglio può far parte contemporaneamente di più commissioni.

ART.82 COMPITI

1. Le commissioni consiliari permanenti svolgono funzioni referenti, consultive ed istruttorie in ordine agli atti generali ed alle materie di competenza del Consiglio Comunale, relative agli argomenti di specifica attribuzione.
2. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti che ritiene debbano essere sottoposti al loro esame per una preventiva trattazione prima della discussione in Consiglio e richiede la formulazione

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

di pareri istruttori non vincolanti, dandone formale comunicazione al Presidente.

3. I pareri devono essere resi entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione dell'argomento o del provvedimento da parte del Sindaco; termini più brevi in caso di comprovata urgenza, ovvero più lunghi nell'ipotesi di provvedimenti particolarmente complessi, possono essere fissati dal Sindaco al momento dell'assegnazione.

4. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il Consiglio adotta il provvedimento prescindendo dal parere, facendo tuttavia constare a verbale la non avvenuta acquisizione del parere per inerzia della competente commissione.

ART.83 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Assegnati gli argomenti da trattare da parte del Sindaco, il Presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. Se il Presidente ritiene che la materia da trattare richieda più di una seduta, può fissare, con la convocazione per la prima seduta, anche la data delle sedute successive.

2. La convocazione deve essere fatta a cura del Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare da comunicarsi ai commissari almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. In casi del tutto eccezionali e per particolari motivi di urgenza, la convocazione può essere comunicata il giorno prima di quello fissato per la seduta.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati anche al Sindaco e all'Assessore competente sulla materia da trattare, nonché all'eventuale Consigliere proponente della deliberazione, qualora non facciano parte della Commissione. In tale caso essi hanno il diritto, e se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni, ovviamente senza diritto di voto.

4. Con l'autorizzazione del Presidente, i membri delle commissioni consiliari permanenti possono farsi assistere da esperti che relazionino sugli argomenti in esame. Essi non hanno facoltà di voto, né di intervento e debbono lasciare la sala delle riunioni, su invito del Presidente, qualora si tratti di questioni concernenti persone.

5. Le commissioni consiliari permanenti, allo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari all'espletamento dei loro compiti, possono procedere all'audizione di funzionari dell'Amministrazione Comunale, ovvero degli Amministratori e dei dirigenti/ responsabili dei servizi di Enti od Organismi dipendenti dal Comune, dandone in questi casi tempestiva

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

comunicazione al Sindaco. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

6. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. Le decisioni sono valide allorché siano adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART.84 SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni consiliari sono svolte da un componente della commissione stessa o, su richiesta del presidente, dal Segretario Comunale o da suo delegato, che deve provvedere a redigere un verbale sommario delle risultanze delle sedute.

ART.85 COMMISSIONI SPECIALI TEMPORANEE

1. Per l'esame di problemi di carattere particolare o generale individuati dal Consiglio Comunale, per lo svolgimento di studi o di indagini preliminari all'assunzione di provvedimenti deliberativi ovvero per l'espletamento di attività di controllo o di inchiesta sull'operato dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei Consiglieri Comunali, può istituire Commissioni Speciali Temporanee.

2. Con la deliberazione istitutiva, da assumersi a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio nomina i componenti, tra i quali un Presidente ed un Vicepresidente e ne determina i poteri, l'oggetto ed il termine per l'espletamento dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione necessaria per la validità delle sedute. Nelle Commissioni di controllo o di inchiesta, la carica di Presidente deve essere attribuita ad un Consigliere appartenente ad un Gruppo di minoranza ed i membri devono essere scelti tra i componenti del Consiglio Comunale. Nelle altre Commissioni Speciali Temporanee, i componenti possono essere scelti anche tra persone estranee al Consiglio Comunale in misura non superiore alla metà dei componenti stessi.

3. Per quanto non disciplinato dalla deliberazione istitutiva circa la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Speciali Temporanee, si fa riferimento alle norme previste nel presente Regolamento per le commissioni consiliari permanenti.

4. Alle commissioni speciali di inchiesta o di controllo sull'operato dell'Amministrazione non è opponibile il segreto d'ufficio.

5. Al termine dei lavori la commissione redige, a cura del Presidente, una relazione sui compiti esperiti che, sempre a cura del Presidente, viene trasmessa al Sindaco e depositata in Segreteria per l'esame in Consiglio; i

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

Consiglieri dissenzienti possono chiedere che nella relazione si dia atto del loro motivato dissenso. Il Presidente può farsi assistere dal segretario comunale o da un suo delegato.

6. I lavori della Commissione devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione.

7. La relazione della commissione deve essere sottoposta all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti entro sessanta giorni dall'avvenuto deposito.

TITOLO V

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART.86 CAUSE DI SCIoglimento ED EFFETTI

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Inoltre il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni previste e regolate dall'art.141 e 143 del T.U. 18 agosto 2000 n.267.

4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO VI

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART.87 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata anche mediante l' indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio comunale. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.
3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
4. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

ART.88 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, inerenti programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite nel regolamento speciale sopra citato.
3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale,

Comune di Suno
Regolamento del consiglio comunale

la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo statuto o dal regolamento speciale.

4. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.89 RICHIAMI A LEGGI E DISPOSIZIONI VARIE

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto richiamo alle leggi statali e regionali, nonché allo statuto dell'Ente.

ART.90 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

ART.91 DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto ai Consiglieri neoeletti dopo la proclamazione delle elezioni.

ART.92 REVISIONE DEL REGOLAMENTO

1. Ciascun consigliere può proporre modificazioni al regolamento.
2. Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.